

Capitolato speciale d'appalto

Gara 22/2012

**Procedura negoziata previa gara ufficiosa per l'affidamento in due lotti della fornitura di
Attrezzatura didattica e materiale audio e video occorrente a Scuole Civiche di Milano – fdp
Lotto 1 - attrezzature audio CIG 4702830216
Lotto 2 – attrezzature video CIG 4702835635**

INDICE

Parte I

<i>PRESTAZIONI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO</i>	3
ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA.....	3
ART. 2 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	3
ART. 3 – LUOGHI DI CONSEGNA DELLA MERCE.....	4
ART. 4 – ORDINATIVI E TEMPI DI CONSEGNA.....	4
ART. 5 – TERMINI DELLA PRESTAZIONE.....	4
ART. 6 – REFERENTE DELLA FORNITURA	5
ART. 7 –RIFIUTO DELLA FORNITURA.....	5
ART. 8 – DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI.....	5
ART. 9 – CONTROLLI/COLLAUDI.....	5
ART. 10 – GESTIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 11 – OBBLIGHI DEL FORNITORE	6
ART. 12 – ASSISTENZA POST VENDITA.....	6
CLAUSOLE CONTRATTUALI	7
ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	7
ART. 2 – CORRISPETTIVO	7
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO	7
ART. 4 – INVARIABILITA’/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI.....	7
ART. 5 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO - IMPRESA AGGIUDICATARIA	8
ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	9
ART. 8 – SUBAPPALTO	9
ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO.....	9
ART. 10 – RESPONSABILITA’	10
ART. 11 - PERSONALE.....	10
ART. 12 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE	11
ART. 13 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE	11
ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLI	12
ART. 15 - PENALITA’	12
ART. 16 - ESECUZIONE IN DANNO	13
ART. 17 - RISOLUZIONE.....	13
ART. 18 - RECESSO	13
ART. 19 - FORO COMPETENTE	13
ART. 20 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.....	14
ART. 21 – STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE	14
ART. 22 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	14

Parte I

PRESTAZIONI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Costituisce oggetto del presente affidamento la fornitura di attrezzatura didattica specifica audio e video occorrente a Scuole Civiche di Milano (d’ora in poi Fondazione Milano®).

ART. 2 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Gli articoli oggetto della fornitura sono quelli indicati analiticamente, con le caratteristiche minime necessarie negli Allegati A1 (attrezzature audio) e A2 (attrezzature video) parti integranti del presente CSA.

Nei citati allegati è riportata inoltre la stima del fabbisogno quantitativo del prossimo anno. Le quantità indicate sono indicative e non esaustive, non essendo definibili preventivamente, le richieste saranno determinate di volta in volta in base alle esigenze dei singoli Dipartimenti e degli Uffici Centrali.

Il Fornitore sarà tenuto, per tutta la durata della fornitura, a consegnare le attrezzature e materiali richiesti aventi caratteristiche uguali e non inferiori a quelle stabilite e descritte nell’elenco degli Allegati sopra citati e che risultino in produzione, per i rispettivi produttori, all’atto della consegna.

Qualora le attrezzature e il materiale consegnato non rispettino le caratteristiche stabilite saranno applicate le penali di cui all’ art. 15 parte II del CSA.

L’adozione di nuove caratteristiche non inferiori dovrà essere concordata da entrambe le parti e diventerà effettiva a seguito di una comunicazione scritta di approvazione di Fondazione Milano® indirizzata al Fornitore.

A partire dalla data di comunicazione, il Fornitore sarà tenuto a consegnare soltanto apparecchiature rispondenti alle caratteristiche così aggiornate.

L’aggiornamento delle caratteristiche è effettuato senza che vengano variati i corrispettivi stabiliti nel contratto, salvo nel caso che essi debbano decrescere, poiché si è registrato un effetto in tal senso tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e di mercato.

I prezzi della fornitura si intendono comprensivi di ogni onere di imballaggio, carico e scarico al piano di destinazione. Tutti gli articoli dovranno essere conformi alle norme UNI ISO ed alle norme di sicurezza vigenti in materia.

Fondazione Milano®, durante il periodo di validità contrattuale, si riserva la facoltà di acquistare prodotti analoghi all’oggetto del contratto, non espressamente descritti nell’elenco di cui sopra, fino al 30% dell’importo contrattuale, verificando preventivamente la disponibilità e le condizioni economiche.

ART. 3 – LUOGHI DI CONSEGNA DELLA MERCE

I prodotti, richiesti dalle sedi di Fondazione Milano®, dovranno essere consegnati, secondo le indicazioni contenute nell'ordine in uno dei seguenti luoghi:

o	Uffici Centrali di Scuole Civiche	Alzaia Naviglio Grande, 20	20144
o	Dipartimento di Cinema	Via Colletta, 51	20137
o	Dipartimento di Lingue	Via Alex Visconti, 18	20151
o	Dipartimento di Musica	Via Stilicone, 36	20154
o	Dipartimento di Teatro	Via Salasco, 4	20136
o	Auditorium Lattuada	Corso di Porta Vigentina, 15	20122
o	CEM e JAZZ	Via Decorati, 10	20138

Le sedi indicate sono suscettibili di variazioni. Di ogni eventuale cambiamento, Fondazione Milano® darà debita comunicazione via e-mail o via fax.

ART. 4 – ORDINATIVI E TEMPI DI CONSEGNA

L'Ufficio Approvvigionamenti invierà di volta in volta appositi ordini, via fax o via mail. Con l'ordine verranno confermati le tipologie ed i quantitativi delle attrezzature da fornire e le modalità, i luoghi e il piano di consegna merce.

Per gli ordini delle attrezzature non espressamente elencati negli allegati verrà richiesto preventivo specifico e quotazione anticipatamente all'ordine.

Per tutti i prodotti contenuti negli allegati il fornitore dovrà provvedere alla consegna entro **8 gg lavorativi** dal ricevimento dell'ordine.

Non è prevista la possibilità per il fornitore di considerare rispettato il termine di consegna con la consegna parziale dei prodotti relativi al singolo ordine.

Pertanto, pur avendo consegnato una parte di quanto ordinato prima della scadenza del termine contrattuale, eventuali consegne oltre detto termine, costituiscono inadempienze contrattuali con conseguente applicazione delle penalità previste all'art. 15 – Parte II del presente Capitolato d'appalto.

ART. 5 – TERMINI DELLA PRESTAZIONE

La consegna delle singole apparecchiature, costituenti la fornitura, nelle quantità di volta in volta richieste (allineate all'ultimo livello tecnologico) sempre nell'ambito della durata complessiva del contratto, verranno indicate da Fondazione Milano® con apposito ordine scritto. La consegna dovrà avvenire, nei giorni feriali tra le 9.00 e le ore 18.00, **entro 8 giorni lavorativi** dal ricevimento dell'ordine stesso, franco di ogni spesa, come da offerta in relazione al valore dell'ordine, ivi compreso lo scarico, e la distribuzione all'indirizzo ed alle singole locazioni che indicate all'art. 3.

Saranno a carico della Ditta stessa le responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto o alla non correttezza, rispetto all'ordine del materiale consegnato.

Le operazioni dovranno prevedere:

1. la consegna, a cura della Società aggiudicataria, dei colli riguardanti le singole attrezzature ed accessori presso il luogo di utilizzo di ogni singola macchina (indirizzo, piano, stanza);



Fondazione Milano®

2. i colli dovranno essere accompagnati da una distinta indicante, in chiaro, il contenuto degli stessi;
3. la comunicazione scritta del giorno e dell'ora di consegna al Personale Tecnico di Fondazione Milano®, che dovrà pervenire almeno 48 ore prima della consegna del materiale;
4. la verifica da parte del personale delegato di Fondazione Milano® e di personale della Società del materiale consegnato e relativa stesura di un verbale di consegna. In caso di mancata presenza del rappresentante della Società farà fede quanto rilevato da Fondazione Milano®.

ART. 6 – REFERENTE DELLA FORNITURA

L'aggiudicataria della fornitura di ogni lotto, oggetto del presente capitolato, si impegna a garantire la presenza di uno o più referenti a cui Fondazione Milano® farà riferimento per tutte le necessità oggetto del presente capitolato, o per qualsiasi altra evenienza. **Il nominativo del referente deve essere comunicato entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione** al Responsabile Ufficio Approvvigionamenti di Fondazione Milano®.

ART. 7 – RIFIUTO DELLA FORNITURA

Qualora venissero consegnati prodotti difformi da quelli richiesti o difettose, Fondazione Milano® si riserva di chiedere, **entro 5 giorni** dalla consegna, la sostituzione degli stessi. In tal caso il fornitore si impegna a **sostituirli, a proprie spese, entro 5 giorni**, salvo situazioni di urgenza. Trascorso tale termine infruttuosamente, Fondazione Milano® potrà avvalersi della facoltà prevista all'art. 16 (esecuzione in danno) – Parte II del presente Capitolato d'appalto.

ART. 8 – DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI

I prodotti previsti in fornitura dovranno essere di Società con:

- sede commerciale nell'UE;
- con certificazione ISO 9001 per l'intero processo di produzione;

In tutti i casi è richiesto che i modelli offerti siano interamente ingegnerizzati ed assemblati dal Produttore in regime di qualità ISO 9001, anche se personalizzati alle specifiche di Scuole Civiche di Milano.

L'aggiudicatario dovrà pertanto produrre copia della certificazione ISO del Produttore o dichiarazione dello stesso ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000.

Inoltre, con la documentazione di gara dovrà essere resa dal concorrente apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, attestante la conformità dei prodotti alle norme di sicurezza applicabili, la buona qualità dei prodotti offerti, e l'assenza di difetti che li rendano inadidonei all'uso a cui sono destinati.

ART. 9 – CONTROLLI/COLLAUDI

Fondazione Milano® si riserva la facoltà, per tutta la durata della fornitura, di sottoporre campioni dei diversi tipi di prodotti a collaudi, analisi e prove diretti a verificare la qualità dei prodotti offerti.

Qualora si riscontrassero difformità, Fondazione Milano® potrà procedere ad ulteriori verifiche le cui spese saranno a carico del fornitore, e all'applicazione delle penali previste all'art. 15 – Parte II



Fondazione Milano®

del presente capitolato d'appalto e a risolvere il contratto nel caso in cui si verificano le condizioni previste all'art.17 - Parte II del presente capitolato d'appalto.

ART. 10 – GESTIONE DEL CONTRATTO

L'Ufficio competente della gestione amministrativa del contratto è l'Ufficio Approvvigionamenti. Quest'ultimo e gli uffici espressamente autorizzati alla stipula del contratto invieranno direttamente gli ordini tramite mail o fax e provvederanno in autonomia alla verifica dei tempi di consegna, al controllo di conformità della fornitura, nonché al rilievo delle eventuali anomalie che verranno segnalate dagli uffici destinatari dei prodotti commissionati.

ART. 11 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore è tenuto a fornire per ogni ordinativo la fattura relativa alla fornitura ordinata, suddivisa per tutti gli articoli acquistati e consegnati, indicando gli estremi degli ordini inviati, l'elenco degli articoli acquistati, numero di ordine e CIG.

Il Fornitore sarà tenuto inoltre, per tutta la durata della fornitura, a comunicare eventuali variazioni di caratteristiche rispetto a quanto ordinato e descritto negli Allegati A1 e A2. La mancata comunicazione delle variazioni, come descritto nell'art. 2 del presente Capitolato, comporterà l'applicazione della penale prevista all'art. 15 Parte II del presente Capitolato d'appalto.

ART. 12 – ASSISTENZA POST VENDITA

Il prestatore della fornitura si obbliga a garantire un periodo di assistenza postvendita almeno pari al periodo della garanzia di ogni prodotto, dalla data di consegna.

La garanzia comprenderà la fornitura a Fondazione Milano®.

La garanzia comprenderà la sostituzione immediata delle forniture di materiale nuovo richiesto non conforme all'ordinativo nei tempi dichiarati all'art. 7 parte I del presente CSA e la sostituzione delle parti fisiche guaste o comunque difettose.

Sui ricambi forniti la garanzia non dovrà essere temporalmente inferiore a quella inizialmente fornita e comunque non inferiore ai 12 mesi.

Qualora l'attrezzatura necessitasse, per ogni motivo, del trasporto presso i laboratori della Società fornitrice o del produttore e la riparazione superasse i 5 giorni lavorativi dovrà essere fornita, gratuitamente, strumentazione sostitutiva con caratteristiche, come minimo, equivalenti.

Il trasporto delle apparecchiature sarà a carico della Società, senza spese aggiuntive, mentre sarà a carico di Fondazione Milano® l'emissione del documento di trasporto.

Il tempo necessario alla riparazione non dovrà comunque eccedere i 30 giorni dalla richiesta d'intervento.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalità di esecuzione del contratto sono quelle indicate nel presente capitolato e nel preventivo presentato in offerta. La fornitura richiesta di cui al presente CSA viene appaltata a misura, con contratto aperto.

Il presente contratto è da intendersi “aperto” in relazione alla quantità delle attività oggetto del contratto. Pertanto, il fornitore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi dell’art. 1329 e 1331 del C.C., mentre **Fondazione Milano® potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, le forniture necessarie fino alla concorrenza dell’importo massimo stabilito nell’art. 2, parte II.**

ART. 2 – CORRISPETTIVO

L’importo massimo di contratto è stabilito in **euro 97.075,00 iva esclusa**, così suddivisi:

- Lotto 1 – attrezzature audio: euro 20.855,00 iva esclusa;
- Lotto 2 – attrezzature video: euro 76.220,00 iva esclusa.

I prezzi unitari a base d’asta devono intendersi comprensivi degli oneri di imballaggio, trasporto, carico e scarico e destinazione al piano, nonché di qualsiasi altro onere o spesa inerenti alle consegne dei prodotti presso le sedi dei diversi uffici.

All’aggiudicatario sarà corrisposto un pagamento a misura. **Il corrispettivo contrattuale sarà determinato in base ai prezzi unitari per singoli articoli offerti in sede di gara moltiplicati per la quantità ordinate ed effettivamente fornite.**

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto decorrerà dalla data di stipulazione del contratto e/o dalla data di emissione dell’ordine/comunicazione di aggiudicazione ed avrà durata di **un anno**.

Alla suddetta scadenza il Contratto terminerà senza necessità di disdetta o preavviso.

Fondazione Milano® si riserva la facoltà di chiedere la **prosecuzione della fornitura** per un ulteriore periodo massimo **di sei mesi, qualora nel termine di durata contrattuale non venga esaurito l’importo massimo contrattuale** di cui al precedente art. 2 senza che il fornitore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni solari.


ART. 4 – INVARIABILITÀ/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

E’ esclusa la revisione dei prezzi durante il primo anno di affidamento dell’appalto/servizio.

Solo in caso di prosecuzione della fornitura (a decorrere dal secondo anno) si procederà ad operare la revisione dei prezzi ai sensi dell’art.115 del D.Lgs 163/2006.

La revisione periodica del prezzo viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal dirigente responsabile dell’esecuzione del contratto.

La revisione di cui sopra viene operata sulla base dei dati pubblicati all’Osservatorio ai sensi



dell'articolo 7, comma 4 lettera c) e comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006.

A pena di decadenza, l'appaltatore presenta a Fondazione Milano® l'istanza di revisione prezzi entro sessanta giorni dal termine di esecuzione contrattuale.

ART. 5 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Fondazione Milano® si riserva, fermo restando quanto previsto all'art. 11 del DLGS 163/2006, così come modificato e integrato dal DLGS 53/2010, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo salvo diverse indicazioni che verranno comunicate da Fondazione Milano®.

ART. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO - IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'aggiudicatario sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo, in originale o in copia autenticata da un'autorità amministrativa o da un notaio, la relativa certificazione di qualità.


Si precisa che in caso di ATI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a "Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente" più 2 (due) punti.

Il deposito cauzionale definitivo non potrà essere costituito mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al "Scuole Civiche di Milano F.d.P.".



La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Ente Appaltante, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Le fideiussioni e le polizze relative al DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO, dovranno essere presentate corredate della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venticinque percento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Le modalità di svincolo saranno definite dall'Ufficio cui è demandata la gestione del contratto.

ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del prestatore di servizio/fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture.

Il prestatore di servizio/fornitore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^a, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

In particolare, il prestatore di servizio/fornitore accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, 2° comma, le clausole del capitolato speciale contenute nei seguenti articoli: "pagamenti e fatturazione".

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

ART. 8 – SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'aggiudicatario fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Fondazione Milano® si riserva la facoltà di cessione del contratto e/o l'utilizzo dello stesso al Comune di Milano, o ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del



Fondazione Milano®

Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

ART. 10 – RESPONSABILITA'

Il prestatore di servizio/fornitore è responsabile nei confronti di Fondazione Milano® dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E' altresì, responsabile nei confronti di Fondazione Milano® e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo al prestatore di servizio/fornitore di mantenere Fondazione Milano® sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 11 - PERSONALE

Inquadramento contrattuale.

Il prestatore di servizi si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Doveri del personale

Il servizio/fornitura dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio/fornitura è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Adempimenti dell'impresa

Il prestatore di servizi/forniture dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio/fornitura stesso/a, a seguito di specifica segnalazione da parte del responsabile di Fondazione Milano®.

Inoltre, il prestatore di servizi/forniture, dovrà comunicare al Responsabile di Fondazione Milano® entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'elenco del personale adibito al servizio/fornitura nelle forme e modalità che verranno indicate nella lettera di aggiudica. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al Responsabile di Fondazione Milano®, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

Sicurezza

Il prestatore di servizi/forniture dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il prestatore di servizi/forniture è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008). Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere



Fondazione Milano®

informazioni relative agli obblighi sulle vigenti disposizioni in materia di condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, è l'addetto del Servizio di Protezione Sig. Vittorio Iacobone, Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano.

Data la natura della prestazione, non si rileva la necessità di provvedere all'elaborazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza)

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 12 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del prestatore di servizio/fornitore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Fondazione Milano® proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, Fondazione Milano® ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 13 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE


Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Fondazione Milano® – Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano.

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- data;
- importo contrattuale espresso in euro;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente – Codice CAB – ABI – IBAN ecc)
- ogni altra indicazione utile /nr. ordine/ nr. richiesta lavoro
- n. CIG

Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo.

Il pagamento di ogni singola fattura, **avrà luogo a 60 (sessanta) giorni solari, fine mese, dalla data di ricevimento della fattura commerciale** mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi, a carico dell'aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 con assunzione, da parte dell'aggiudicataria stessa, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.



In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione di Fondazione Milano®.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art 1284 cc.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

Si applica l'Art. 4 – commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e pertanto, qualora il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto – appaltatore o subappaltatori – Fondazione Milano® trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e lo versa direttamente agli enti previdenziali e assicurativi creditori.

ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLI

Fondazione Milano® ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione della fornitura, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della fornitura.

Qualora si riscontrassero difformità, Fondazione Milano® potrà procedere ad ulteriori verifiche le cui spese saranno a carico del fornitore, e all'applicazione delle penali previste al successivo articolo e a risolvere il contratto nel caso in cui si verificano le condizioni previste all'art. 15 Parte II del presente Capitolato d'appalto.

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al fornitore, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 15 - PENALITA'

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:

- € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna di un singolo ordinativo degli articoli richiesti rispetto al termine di cui all'art.4, Parte I, del presente capitolato;
- € 200,00 per ogni difformità dei prodotti forniti, rispetto a quelli offerti in sede di gara, emersa a seguito dei controlli di cui all'art. 4, Parte I del presente Capitolato d'appalto;

Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% dell'importo massimo contrattuale previsto al precedente Art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata da Fondazione Milano®.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni Fondazione Milano® procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto di Fondazione Milano® al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 16 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, Fondazione Milano® potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati a Fondazione Milano®.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, Fondazione Milano® potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore di servizi/fornitore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 17 - RISOLUZIONE

Fondazione Milano® si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto.

1. ritardi nelle consegne, per più di 2 volte, superiori a 5 giorni rispetto ai termini stabiliti dall'art. 4 Parte I del presente capitolato.
2. consegne, per più di 3 volte, di prodotti affetti da vizi che li rendano inidonei all'uso a cui sono destinati (art.1492 C.C.).
3. Consegne, per più di 2 volte, di prodotti risultati difformi da quelli offerti, a seguito dei controlli/ collaudi di cui all'art. 9, Parte I, del presente Capitolato.
4. mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza;

In ogni caso è fatto salvo il diritto di Fondazione Milano® di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, Fondazione Milano® potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 18 - RECESSO

Fondazione Milano® si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso Fondazione Milano® si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Ente Appaltante;
- spese sostenute dall'appaltatore;

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 20 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 21 – STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato mediante forma privata a cura del Direttore Generale di Fondazione Milano®.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 22 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

L'aggiudicataria è tenuta ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d'appalto o della legge, il D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d'ora in avanti Codice) nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

Ai sensi dell'art. 29 del "Codice", Fondazione Milano® (d'ora in poi Titolare), designa l'Aggiudicatario quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).

Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio .

Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato. In tale ambito il Titolare si riserva la facoltà di chiedere in visione il DPS del Responsabile o documentazione sostitutiva ai sensi di legge.


Il Responsabile deve adottare tutte le misure (minime e idonee) di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 36 del Codice e dal Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza, Allegato B al Codice stesso.

Il Titolare del trattamento può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal Responsabile senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso.

Il Responsabile individua e designa i propri Amministratori di sistema e "Incaricati" del Trattamento, opportunamente formati in ordine ai rischi che incombono sui dati e fornisce loro, per iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che possono essere svolte.

Il Responsabile garantisce al Titolare – se da questo richiesto – la tutela dei diritti innanzi al Garante in caso di contenzioso rispetto all'attività posta in essere.

Il Responsabile al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni contrattualmente previste, consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacea e/o elettroniche) e i supporti informatici removibili eventualmente utilizzati.



Inoltre il Responsabile distrugge tutte le informazioni registrate su supporto fisso documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

Il Titolare successivamente alla stipula del contratto fornirà al Responsabile ulteriori istruzioni ove ritenuto necessario.

Il Responsabile risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere anche dai propri incaricati del trattamento e dai propri consulenti in violazione delle disposizioni del Codice. Il Responsabile risponde dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse degli obblighi di segretezza anzidetti.

Fondazione Milano® nella sua qualità di committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ognuna delle parti fornisce all'altra, anche oralmente, l'informativa prevista dall'art. 13 del Codice circa il trattamento dei dati conferiti per la conclusione, l'esecuzione e la gestione amministrativa e contabile del contratto, dichiarando di conoscere i diritti ex art. 7 del citato Codice riservati a loro stesse in qualità di interessati e agli altri soggetti che assumono tale qualità.